

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
F.to Dr.ssa Giulia Cazzella  
F.to Dr.ssa Maria Antonietta OLIVIERI  
F.to Dr. Massimo SANTORO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dr. Giuseppe RIZZO)



**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**  
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo  
**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**  
Provincia di Lecce  
Prot. 20200003289 del 04-06-2020  
Uff. carico **COMMISSIONE**  
P  
Cat Class

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to \_\_\_\_\_

F.to ( \_\_\_\_\_ )

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

( \_\_\_\_\_ )

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).  
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dr. Giuseppe RIZZO)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  
STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N°67 DEL 03/06/2020**

**Oggetto: Adozione valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU).**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to Ing. Paola Gemma

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventi*, il giorno *tre* del mese di *giugno* alle ore *19,00* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 29/06/2018 ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs 267/2000 per la gestione straordinaria, nelle persone dei signori:

			Pres	Ass
1)	<b>CAZZELLA</b>	Giulia	<i>Viceprefetto</i>	SI
2)	<b>OLIVIERI</b>	Maria Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	SI
3)	<b>SANTORO</b>	Massimo	<i>Funzionario Econ.Fin.</i>	SI

Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe RIZZO.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Visti e richiamati:**

- il DPR 29 giugno 2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 144 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 1 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12/07/2018, immediatamente esecutiva;
- il D.P.R. 9 agosto 2018 recante "Nomina componente commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 06/09/2018, immediatamente esecutiva;
- il D.P.R. 14/06/2019 recante "Nomina componente Commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- la deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 82 del 11/07/2019;
- il DPR del 01/10/2019 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto alla proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour;

**Premesso** che l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 e ha altresì stabilito che l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima Legge n.160/2019;

**Visti:**

- l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, che prevede la potestà regolamentare dei comuni sulla disciplina delle proprie entrate tributarie;
- l'art. 1, comma 741, lettera d), della Legge n. 160/2019 con il quale si dà la definizione di area fabbricabile;
- l'art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019 ove si stabilisce che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- l'art. 1, comma 777, lettera d), della Legge n. 160/2019 il quale prevede che i comuni, nell'esercizio delle facoltà di cui al predetto art.52 del D.Lgs. n. 446/97, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- l'art. 8, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°64 del 03/06/2020, il quale dispone che "per le aree fabbricabili il valore imponibile è determinato considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata, e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione";

**Considerato** che l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n.27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

**Preso atto** che occorre procedere alla determinazione dei valori venali di riferimento delle aree edificabili site nel territorio comunale di cui al citato art. 8, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

**Vista** la relazione prot. com.le n. 3255/2020 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio, in atti, con cui sono stati determinati detti valori venali di riferimento delle aree edificabili site nel territorio comunale, distinte in base alla tipizzazione come da P.R.G.;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU):

- per le aree fabbricabili il valore imponibile è determinato considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, così come risultante da atto

pubblico o perizia giurata, e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale (comma 1);

- qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato (comma 2);
- qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso (comma 3);
- nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (comma 6);
- i valori di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
- in caso di mancata deliberazione per gli anni successivi, i valori di cui alla presente deliberazione si intendono confermati fintantoché non si ravvisi la sussistenza di elementi che ne richiedano la revisione o l'aggiornamento;

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 03/06/2020 ;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**Visto** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare i seguenti valori venali di riferimento delle aree edificabili site nel territorio comunale, distinte in base alla tipizzazione come da P.R.G.:

ZONA "A" :	€ 48,00 / mq.
ZONA "B1":	€ 85,00 / mq.
ZONA "B2":	€ 75,00 / mq.
ZONA "B3":	€ 66,00 / mq.
ZONA "C non lottizzata":	€ 24,00 / mq.
ZONA "C lottizzata":	€ 66,00 / mq.
ZONA "D PIP non lottizzata":	€ 7,00 / mq.
ZONA "D PIP lottizzata":	€ 30,00 / mq.
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU):
  - per le aree fabbricabili il valore imponibile è determinato considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata, e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale;
  - qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato;
  - qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso;
  - nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia;
  - i valori di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
  - in caso di mancata deliberazione per gli anni successivi, i valori di cui alla presente deliberazione si intendono confermati fintantoché non si ravvisi la sussistenza di elementi che ne richiedano la revisione o l'aggiornamento;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.-